

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90070930475

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

VENTO E VERTIGINE APS

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA BOLOGNESE 2

C.A.P.

51100

COMUNE

PISTOIA

PROV.

PT

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

TRPWTR89H20G713K

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

TRIPI WALTER

DATA 03/10/2023

IL FUNZIONARIO

L'Assistente
Alessandro Bonelli

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT PISTOIA

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"VENTO E VERTIGINE"



L'Assistente
Alessandro Bonelli

In data 24/09/23 presso il Circolo ARCI N. Puccini di Capostrada, in via Bolognese 2 a Pistoia (PT), si sono riuniti/e:

1. Walter Tripi, nato a Pistoia il 20/06/1989, residente a Pistoia (PT) in Via Vergiolesi 2, cittadino italiano; C.F. TRPWTR89H20G713K;
2. Chiara Musu, nata a Pistoia 23/05/1994, residente a Pistoia (PT) in Via Giuseppe di Vittorio 20 Pistoia, cittadina italiana; C.F. MSUCHR94E63G713K;
3. Ilaria Bartolini, nata a Pistoia il 29/3/1990, residente a Pistoia (PT) in Via di Bigiano e Castel Bovani 19b, cittadina italiana; C.F. BRTLRI90C69G713M
4. Fabio Nerozzi, nato a Pistoia (PT) il 30/05/1968 e residente a Pistoia (PT) in via F. Boccaccini 109, cittadino italiano; C.F. NRZFBA68E30G713C;
5. Sara Simoni, nata a Pistoia il 6/08/1982, residente a Agliana (PT) in via Travetta 44, cittadina italiana; C.F. SMNSRA82M46G713D;
6. Laura Garbelli, nata a Lodi (LO) il 24/12/1996, residente a Lodi (LO) in via Vecchio Bersaglio 10, cittadina italiana; C.F. GRBLRA96T64E648T;
7. Lorenzo Scalise, nato a Pistoia (PT) il 08/08/2004, residente a Pistoia (PT) in Via Lunga 24, cittadino italiano; C.F. SCLLNZ04M08G713R

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di Promozione Sociale (ex Legge 383/00) denominata "Vento e Vertigine".

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di persone, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Pistoia, via Bolognese 2 (c/o Circolo ARCI N. Puccini di Capostrada)

Art. 4 - L'associazione ha come scopo esclusivo perseguire le finalità previste dallo Statuto allegato. A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6 - L'associazione è apertistica ed aconfessionale.

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo Statuto che si allega al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano.

Art. 8 - I presenti soci fondatori approvano che l'importo della quota associativa, per il primo anno, a favore dell'Associazione sia stabilito in € 20 costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 7 membri, Presidente incluso.

L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del Sig. Walter Tripi e del Consiglio Direttivo nelle persone degli altri sei soci costituenti di cui al presente atto.

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art.2382 C.C..

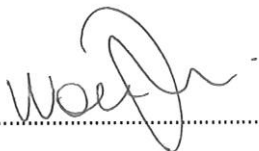
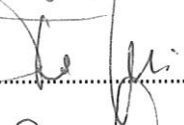
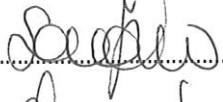
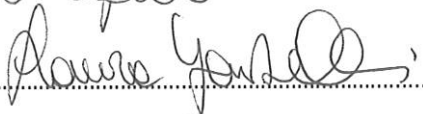
Art. 10 - I costituenti deliberano che le altre cariche verranno assegnate in occasione delle successive riunioni degli organi statutari.

Art. 12 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Pistoia, 24/09/23

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono in calce firme dei soci fondatori.

- Walter Tripi 
- Chiara Musu 
- Ilaria Bartolini 
- Fabio Nerozzi 
- Sara Simoni 
- Laura Garbelli 
- Lorenzo Scalise 



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia
Atto registrato al n. 856 serie 3
6 OTT. 2023 esatti € wsa

Assistente
Alessandro Bonelli

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"VENTO E VERTIGINE"



Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Pistoia, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Vento e Vertigine APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

La sede legale è stabilita in Via Bolognese n. 2 a Pistoia, CAP 51100 (c/o Circolo Arci N. Puccini di Capostrada). La collocazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. Eventuali uffici o sedi operative potranno essere istituiti ovunque con delibera del Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Vento e Vertigine APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e pluralismo, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità descritte nel presente statuto.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, formative, civiche, solidaristiche, di utilità sociale in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore. Segnatamente di seguito si elencano i principali obiettivi, finalità, strumenti e attività dell'Associazione:

- Promuovere un approccio positivo e costruttivo alla Comunicazione, in ogni sua forma e attraverso ogni strumento che la riguardi, con la convinzione che la consapevolezza di una corretta comunicazione sia la base per una società migliore e per rapportarsi in modo maggiormente proficuo: nel rapporto con l'altro, nella cognizione di sé, nelle relazioni sociali, nel mondo digitale e nel rapporto con la tecnologia, sul lavoro, verso le minoranze e le marginalità.
- Promuovere eventi e attività culturali, di valorizzazione dei territori e delle culture, di utilità sociale oltre che sostenere e dare spazio ad ogni forma d'arte come forma comunicativa ed espressiva;
- Promuovere la Formazione e l'acquisizione di competenze e consapevolezza per la crescita della Persona e collettiva;
- Promuovere un uso consapevole, opportuno e utile degli strumenti digitali ad ogni livello, e in ogni contesto, sostenendo l'innovazione, la digitalizzazione e la tecnologia come viatici di positività collettiva;
- Fare rete e collaborare con altre realtà che perseguano affini finalità per promuovere il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; stipulare convenzioni con Enti locali, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni per la gestione di strutture, servizi e quant'altro sia inerente la realizzazione degli scopi sociali;
- Partecipare a Bandi pubblici o iniziative pubbliche e private che finanzino e/o sostengano interventi di ogni genere atti a promuovere lo sviluppo degli scopi sociali;
- Organizzare riunioni, corsi, conferenze e relazioni in proprio e con persone, scuole ed enti interessati ad attività culturali, formative, pedagogiche, artistiche, sociali e di inclusione;
- Svolgere attività editoriali e promuovere la scrittura e la lettura.

Art. 4. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Non avendo fini di lucro, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative alle medesime, e comunque, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale di euro 20, nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Eventuali modifiche della cifra della quota associativa e dei relativi termini di iscrizione all'Associazione possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà dichiarare di approvare il presente Statuto e gli eventuali regolamento promossi dal Consiglio Direttivo, presentando richiesta contenente i propri dati e contatti nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro degli associati.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell'Associazione medesima e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 60 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio e azioni disciplinari

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per espulsione.

Perdono la qualità di socio per espulsione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione e motivazione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

I Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto o espulsione, nei casi di inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e dei suoi soci; l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed ai beni di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Volontari, sostenitori, lavoratori

Art. 11. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. In ogni caso, gli eventuali rimborsi spese dovranno essere concessi nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone e gli enti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario, secondo le normative vigenti. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione. I sostenitori sono riportati in apposito registro.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. In ogni caso lo svolgimento di attività lavorativa per l'associazione deve rigorosamente essere confacente alle normative vigenti.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., deve essere nominato un Organo di controllo, monocratico o collegiale, e un revisore legale dei conti secondo le predette previsioni. Qualora il titolare della carica di Organo di controllo sia un revisore legale iscritto all'apposito registro, esso, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs 117/2017, può svolgere anche la carica di revisore legale dei conti.

L'Assemblea

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto per cassa;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, successiva di almeno 3 ore rispetto alla prima.

Art. 15. L'Assemblea, è convocata almeno 7 giorni prima del giorno previsto e, al fine di informare debitamente gli iscritti al registro dei soci, potranno essere utilizzati, non obbligatoriamente tutti, strumenti quali:

- affissione presso la sede sociale della convocazione
- invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata
- sms, sistemi di messaggistica, fax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci in essere.

Art. 16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;



- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- discute il programma dei lavori associativi;
- procede alla elezione dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio come da Statuto presente;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 3 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Le riunioni possono tenersi anche in via telematica nelle opportune modalità.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 25. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 27. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 28. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della

complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 30. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite patrimoniali, entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale secondo la normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 33. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati e dei sostenitori;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 34. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro

soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 35. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 36. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, nelle modalità previste dalle normative e comunque tenendo conto degli eventuali pareri previsti a norma di legge, ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 37. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Pistoia, 24/09/23

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: seguono in calce firme dei soci fondatori.

- Walter Tripi
- Chiara Musu
- Ilaria Bartolini
- Fabio Nerozzi
- Sara Simoni
- Laura Garbelli
- Lorenzo Scalise

